

CONTRATTO DI SERVIZIO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE

(Art. 78 della legge regionale 3.5.2001, n. 6 e s.m.i. e art 23 della legge regionale 28.01.2014, n.5 e s.m.i.)

L'anno duemilasedici, il giorno 21, del mese di novembre, in Palermo nei locali dell'Assessorato dell'Economia siti in via Thaon de Revel n.18/20, tra

la Regione Siciliana, Ufficio per l'Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l'Attività Informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni Regionali, (d'ora in avanti indicato anche "Ufficio Informatica") costituito ex art.35 della legge regionale n.9/2003, in persona del Responsabile dell'ufficio dott.ssa Lucia Di Fatta, nata a Palermo il 6 novembre 1957 con sede a Palermo, in via Thaon de Revel n.18/20 ove è domiciliata per la carica;

Sicilia e-Servizi S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 78 della l. Reg. 3 maggio 2001 n. 6, con sede legale a Palermo in via Thaon de Revel n.18/20 (d'ora in avanti indicata anche "Società"), iscritta all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Palermo al n.05468260822, in persona dell'Amministratore Unico Avv. Antonio Ingroia, nato a Palermo il 31 marzo 1959, nominato con delibera di Assemblea Straordinaria dei Soci dell'8.4.2014, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

PREMESSO

che per lo svolgimento delle attività informatiche, secondo le previsioni di cui all'art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6 e s.m.i., la Regione Siciliana è stata legittimata alla costituzione di apposita struttura societaria, che opera, con funzione di servizio per la Regione, secondo gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta di Governo Regionale e secondo le direttive tecniche determinate dall'*Ufficio Informatica*;

che ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 il Presidente della Regione per esercitare tutte le attribuzioni relative alla costituzione di *Società* da parte della Regione nonché i diritti inerenti la qualità di "Socio", si avvale del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

che la struttura societaria di cui sopra, individuata in Sicilia e-Servizi S.p.A., è stata costituita inizialmente con le modalità di partenariato pubblico privato istituzionale consentito dalla disciplina comunitaria di settore, che prevede la selezione dei soci privati con gara ad evidenza pubblica;

che le novazioni introdotte dal D.Lgs. 95/2012 art. 4 comma 8 – con le refluenze per le regioni a statuto speciale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013 - hanno di fatto reso obbligatoria la trasformazione della *Società* di cui all'art. 78 della l.r. 6/2001 in organismo operante in regime di "*in-house providing*" con decorrenza dal 18 novembre 2014 (con l'approvazione, in sede assembleare, della pertinente previsione statutaria);

che il legislatore regionale con legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, art. 23, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, ha inteso individuare le società strategiche della Regione Siciliana, confermando, fra queste Sicilia e-Servizi S.p.A. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;

che, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti necessari a formalizzare lo status di "*in-house providing*", a seguito della scadenza naturale del 23 dicembre 2013 del precedente rapporto sociale di partenariato (regolato a mezzo della Convenzione Generale Quadro, stipulata in data 21 maggio 2007), la Società ha continuato ad erogare i servizi indispensabili al mantenimento ed al funzionamento dei sistemi informativi regionali;

che in seguito alla risoluzione del pregresso rapporto societario di partenariato, la Regione Siciliana ha acquisito, con atto rogato dal notaio Enrico Maccarrone di Palermo, del 26 marzo 2014, repertato al n. 53288, l'intero pacchetto azionario di Sicilia e-Servizi S.p.A.;

che in data 18 novembre 2014, con atto ai rogiti del notaio Flora Cardinale, è stato adottato il nuovo statuto societario contenente espresse disposizioni in merito alla inalienabilità del capitale sociale, interamente detenuto dalla Regione, ed alle modalità di esercizio del c.d. controllo analogo che la Regione Siciliana, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, deve esercitare nei confronti delle proprie società partecipate che operano in regime di "*in-house providing*";

che ai sensi dell'articolo 33 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale esercita il controllo analogo e ne stabilisce le modalità e, inoltre che le società conformano i propri statuti alle disposizioni del dipartimento;

che in ragione di quanto sopra esposto risultano integrate tutte le condizioni che consentono alla Società di operare in regime di "*in-house providing*" secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente comunitaria e nazionale (ivi incluse quelle contenute nel D.Lgs. n. 175/2016) e pertanto può procedersi alla sottoscrizione di un Contratto per definire modalità e condizioni per l'affidamento a Sicilia e Servizi S.p.A. delle attività informatiche di competenza regionale ai sensi dell'art.78 della legge regionale n.6/2001 e s.m.i. e dell'art.23 della legge regionale n.5/2014 e s.m.i.;

che l'Avvocatura dello Stato nell'ambito del parere n.5939/2014 ha osservato che il presupposto utilizzo della Società "*in-house providing*" è la causa del nuovo negozio giuridico tra Amministrazione e Società e che lo stesso si pone "in rapporto di logica e giuridica continuità con la preesistente disciplina in materia";

che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. D) del D.Lgs 19 agosto 2016, n.175 "... le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per ... autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";

che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva



del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per “..... l'affidamento *in-house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in-house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

che con nota prot. n. 47762 del 10 ottobre 2016, la Ragioneria Generale della Regione Siciliana, alla luce del citato art. 192 del D.Lgs 50/2016, ha ricordato che il contratto di servizio è regolato dalle clausole convenute tra le parti, nonché dalla disciplina legale in materia;

che con nota prot. n. 55177 del 10 novembre 2016 la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha specificato che lo strumento della convenzione quadro è da ritenere per il futuro del tutto superato dalla legislazione sopra citata, dovendosi di conseguenza disapplicare anche la circolare assessoriale n. 5/2011 nella parte in cui ne prevede la stipulazione da parte della Ragioneria Generale prima di tutti i contratti di servizio, anche per i casi in cui essa non è stazione appaltante.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 1 - Oggetto

Con il presente Contratto di Servizio la Regione Siciliana affida alla Società per il tramite dell'*Ufficio Informatica*, le attività informatiche che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito specificate:

- conduzione funzionale delle procedure applicative;
- manutenzione ordinaria (o corrente) e straordinaria (correttiva, evolutiva e, se applicabile, preventiva) dei sistemi, degli impianti, delle apparecchiature, dei prodotti software acquisiti in licenza d'uso, delle procedure applicative, che non rientrino già nel servizio di garanzia delle forniture di terzi;
- continuo aggiornamento ed ammodernamento tecnico dei sistemi, degli impianti, delle apparecchiature, dei prodotti software acquisiti in licenza d'uso e delle procedure applicative, anche attraverso l'acquisizione di nuove licenze d'uso, l'acquisizione e gestione delle prestazioni professionali per lo sviluppo di nuove applicazioni e per la personalizzazione delle applicazioni, la sostituzione periodica dei prodotti software e dei sistemi, degli impianti, delle apparecchiature, dei prodotti software, in tutto o per singole componenti a seconda delle necessità, in modo da assicurare

in ogni caso il costante adeguamento o *upgrading* dell'infrastruttura telematica al più elevato livello tecnologico di tempo in tempo disponibile;

- supporto di help-desk (Centro Servizi per l'Utenza) e di assistenza operativa agli utenti delle procedure applicative che non rientrino già nel servizio di garanzia delle forniture di terzi;
- servizi professionali per la conduzione dei sistemi e degli impianti, l'assistenza sistemistica, la gestione operativa dei sistemi, degli impianti e delle apparecchiature;
- avviamento e la messa in esercizio di applicativi e di sistemi;
- migrazione e/o l'interoperabilità di banche dati esistenti;
- prestazioni professionali specifiche relative allo sviluppo dei contenuti informativi necessari per la distribuzione, diffusione e fruizione dei servizi;
- "tuning" dei sistemi, delle applicazioni e dei servizi onde assicurarne costantemente la piena esercibilità ;
- addestramento del personale dell'Amministrazione all'uso degli applicativi e dei sistemi implementati;
- gestione dei rapporti con le imprese fornitrici delle componenti di tutti i sistemi ed impianti, centrali e periferici;
- assistenza agli utenti per la risoluzione degli inconvenienti intervenuti in fase operativa;
- progettazione e sviluppo di sistemi esistenti e di nuova implementazione.

Le attività oggetto del presente Contratto sono analiticamente descritte nell'Allegato 1.

Ai fini del monitoraggio delle prestazioni erogate dalla Società, lo stesso allegato 1, dettaglia i livelli di servizio (SLA) che devono essere assicurati per le attività di cui al presente contratto.

Resta espressamente convenuto e accettato fra le parti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 cc, che non potrà imputarsi alla società alcuna responsabilità (anche per fatti ascrivibili a fornitori terzi) laddove i ritardi e le inadempienze sugli SLA, contrattualmente previsti e regolamentati, risultino riconducibili alla mancata osservanza da parte dell'Amministrazione Regionale committente di adempimenti obbligatori e/o vincolanti.

Inoltre, la Regione Siciliana sarà coadiuvata sulle attività *no-core*, come declinate nell'allegato 2 del presente contratto, dalla Società che stante la sua natura di Società *in-house*, solo nel pieno rispetto dello status giuridico/contrattuale della stessa e del personale ivi impiegato, collaborerà con le strutture intermedie dell'Ufficio informatica, così come recentemente riarticolato con Decreto del Dirigente responsabile n. 48 del 10 Agosto 2016.

Per tutte le attività non ricomprese nel presente contratto la Società, verificata l'impossibilità di provvedere mediante compensazione con i minori fabbisogni che si dovessero verificare nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, produrrà un'offerta tecnico-economica sulla base dello schema contenuto nell'allegato 3 del presente contratto. All'Ufficio Informatica compete la verifica della vantaggiosità

economica e tecnica, per l'amministrazione, degli affidamenti alla *Società* rispetto alle condizioni di mercato, come riassunti e determinati negli allegati 1, 2, 4 del presente contratto. Ultimata tale verifica con esito positivo, l'*Ufficio Informatica* autorizza la *Società* all'avvio delle nuove attività analogamente a quanto disciplinato dal presente Contratto.

Per le attività e le forniture che la *Società* individuerà sul mercato per conto dell'*Ufficio Informatica*, si dovrà operare secondo quanto previsto all'art. 16 comma 7 del Decreto Legislativo 175 del 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i..

Art. 2 - Titolarità dell'infrastruttura informatica

Si conviene fra le Parti che la proprietà dell'infrastruttura informatica regionale, per intero ed in ogni sua componente, comprensiva della c.d *Piattaforma Telematica Integrata* e di ogni altra struttura, impianto ed apparecchiatura, ivi inclusa ogni successiva addizione, variazione o sostituzione apportatavi dalla *Società* in esecuzione degli obblighi di costante aggiornamento ed adeguamento o *upgrading* tecnico, appartiene alla Regione Siciliana, con esclusione assoluta di qualsivoglia diritto o pretesa altrui.

I prodotti *software* eventualmente ideati e realizzati dalla *Società* nel quadro delle attività oggetto del presente contratto sono di esclusiva titolarità della Regione Siciliana.

Tutti i beni che, ai fini della gestione e conduzione dei sistemi informativi, sono consegnati alla *Società* sulla base di appositi verbali - inclusi *hardware* e *software*, strutture ed impianti - si intendono ceduti alla stessa *Società* in comodato d'uso (dovendo la *Società* esercitare gli stessi con finalità strumentali atte a fornire un servizio alla stessa Amministrazione Regionale) per il periodo di validità del presente contratto.

Le caratteristiche dei beni di cui sopra e di tutti gli altri beni, impianti ed attrezzature che, sebbene non utilizzate direttamente dalla *Società*, rientrano comunque nel perimetro delle attività di gestione e conduzione di cui al presente Contratto, sono puntualmente indicate nei verbali di consegna, che ne definiscono l'affidamento alla *Società*.

Art. 3 - Diritti d'autore e diritti di privativa industriale

La Regione Siciliana non assume alcuna responsabilità per le violazioni di altrui diritti di autore o di privativa industriale poste in essere autonomamente e con dolo e colpa grave dalla *Società*. La *Società* si obbliga a garantire e tenere indenne la Regione da tutte le rivendicazioni e pretese altrui di qualsiasi genere, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità a ciò relative, conseguenti a qualsivoglia lamentata violazione di diritti d'autore, diritti di brevetto, diritti su marchi industriali e/o commerciali, e di ogni altro diritto di privativa industriale italiano o straniero scaturenti da condotta come sopra specificata della *Società*.

Art. 4 – Corrispettivo, fatturazione, pagamenti e rendicontazione dei servizi erogati

L'*Ufficio Informatica* si obbliga a corrispondere alla *Società*, a fronte dei servizi erogati, oggetto del presente Contratto come specificato al precedente articolo 1, un corrispettivo annuale pari a € 5.586.145,47, di cui € 5.161.208,00 in conto esercizio e € 424.937,47 in conto capitale, oltre IVA, ritenuto congruo secondo quanto specificato negli allegati nn 1 e 2. Le tariffe professionali utilizzate, come documentato all'Allegato 2 del

Sicilia e-Servizi S.p.A.
L'Amministratore Unico
Avv. Antonio Ingròia

presente contratto, resteranno in vigore fino alla nuova aggiudicazione degli Accordi Quadro di riferimento in ambito CONSIP. La Società provvederà ad emettere fattura trimestrale anticipata il cui pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sua ricezione in presenza delle necessarie coperture finanziarie del capitolo del Bilancio Regionale. La Società si impegna a produrre la rendicontazione delle attività erogate nel corso del trimestre solare di riferimento entro il giorno 20 del mese successivo. Sulla base delle risultanze delle rendicontazioni la Società provvederà ad adeguare la fatturazione del periodo successivo. Per quanto riguarda l'ultimo trimestre di validità del presente contratto si provvederà alla relativa fatturazione sulla base della rendicontazione a consuntivo.

Per quanto riguarda i servizi resi dalla Società nel corso dei primi 10 mesi dell'esercizio 2016, il corrispettivo è determinato utilizzando le tariffe congruite di cui all'allegato 2 del presente contratto in € 4.569.957,33 sulla base dell'allegato 4. La Società provvederà ad emettere fattura bimestrale anticipata per il periodo 1 Novembre 2016 – 31 Dicembre 2016 il cui pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sua ricezione in presenza delle necessarie coperture finanziarie del capitolo del Bilancio Regionale.

Art. 5 - SLA e penali per inadempimento

1. I livelli di servizio sono definiti nell'Allegato 1 del presente contratto.
2. A fronte di scostamenti, verificati in esito alle rendicontazioni bimestrali dei Livelli di servizio (SLA) previsti, la Società s'impegna ad individuare azioni di recupero dei predetti scostamenti.
3. All'interno dell'Allegato 1 vengono fissate le penali per il mancato rispetto di ciascuno SLA, annualmente ponderato. In caso di perdurante mancato rispetto dei livelli di servizio e/o in assenza di un formale accordo bonario teso a risolvere le specifiche problematiche, l'*Ufficio Informatica*, previa contestazione scritta e verifica in contraddittorio dell'inadempimento, potrà applicare le penali previste.
4. Le penali sopraindicate sono cumulabili, nella misura massima del 10%, e saranno portate in detrazione da parte dell'*Ufficio Informatica* in occasione del primo pagamento utile.
5. L'*Ufficio Informatica* superata la misura del 10% delle penali potrà risolvere, da quella data il contratto di servizio.

Resta espressamente convenuto e accettato fra le parti che non potrà imputarsi alla Società alcuna responsabilità (anche per fatti ascrivibili a fornitori terzi) laddove i ritardi e le inadempienze sugli SLA, contrattualmente previsti e regolamentati, risultino riconducibili alla mancata osservanza da parte dell'Amministrazione Regionale committente di adempimenti obbligatori e/o vincolanti.

Art. 6 – Indirizzi Strategici e Documenti Programmatici

Secondo quanto stabilito dalla circolare n° 5/2011 dell'Assessorato Regionale dell'Economia in riferimento agli "Atti di indirizzo per le società partecipate dalla Regione Siciliana" e s.m.i., attraverso il documento programmatico economico e finanziario annuale, la Regione Siciliana delibera in ordine agli indirizzi strategici per i diversi servizi gestiti dalle società partecipate:

- indirizzi economico-patrimoniali e di investimento e di sviluppo;
- indirizzi sulla qualità dei servizi e sulle prestazioni aziendali.

Sulla base di tali indirizzi la Società trasmetterà alla Regione Siciliana la proposta di Piano Operativo Strategico (POS) per il triennio successivo ed i documenti di programmazione esecutiva, il *Piano Economico Annuale (PEA)* e il *Piano dei Servizi e del Personale (PSP)*, nel rispetto di quanto previsto all'art. 33 comma 7 della L.R. 9/2015 e delle indicazioni contenute nella lettera circolare 37220 del 3 Luglio 2015 diramata dalla Ragioneria Generale, nella direttiva del Ragioniere Generale prot. 17839 del 30 Marzo 2015 e nella nota prot. 42312 del 29 Luglio 2015 della Ragioneria Generale.

Il PSP/PEA e il POS sono approvati annualmente dall'Organo Amministrativo e dagli organismi di controllo interni della Società e verificati secondo quanto previsto dal contesto normativo citato. In caso di necessità, nel corso dell'esercizio, la Società propone modifiche e/o integrazioni ai piani già approvati che dovranno essere sottoposti all'iter amministrativo previsto.

La Società si impegna comunque ad approntare un modello di programmazione che consenta una lettura sinottica delle attività compiute e dei singoli costi complessivi imputabili alla medesima attività, al fine di consentire una agevole verifica dei calcoli di congruità e la pesatura delle singole attività.

Inoltre, entro il 30 Settembre di ogni anno per l'esercizio successivo l'Ufficio Informatica verificherà la persistenza dei fabbisogni comunicando alla Società le nuove esigenze che si venissero a determinare.

Art. 7 - Adempimenti dell'Amministrazione Regionale

Ai fini dell'esecuzione della presente Contratto la Regione dovrà, a titolo esemplificativo:

- assicurare la collaborazione del personale degli uffici regionali interessati all'analisi funzionale delle procedure da automatizzare, alla predisposizione dei dati da acquisire per la costituzione degli archivi iniziali, nonché alla effettuazione delle operazioni ai terminali previste dalle procedure automatizzate sulla base degli indirizzi dell'Ufficio Informatica;
- porre a disposizione della Società gli archivi, i dati e le informazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente Contratto, con le modalità e secondo le procedure operative che saranno definite da apposite specifiche funzionali predisposte dalla Società, sulla base degli indirizzi dell'Ufficio Informatica;
- porre a disposizione della Società, nei modi e tempi indicati dal contratto di servizio e/o dai pertinenti progetti esecutivi, i locali delle amministrazioni regionali nei quali dovranno essere installati i terminali e le apparecchiature periferiche del sistema informativo regionale e della PTI Sicilia, all'uopo curando l'adeguamento tecnico, funzionale e strutturale di detti locali in conformità a quanto previsto;
- assicurare la partecipazione ai corsi di addestramento e di aggiornamento, tenuti dalla Società, del personale regionale che sarà destinato ad operare con le procedure automatizzate e con le strumentazioni tecniche predisposte o fornite, o comunque messe in esercizio dalla Società;

- consentire al personale della *Società*, preventivamente individuato, l'accesso ai locali, ai dati ed alle informazioni appartenenti alla Regione, necessari all'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 8 – La gestione del sistema informativo regionale. Competenze dell'Amministrazione Regionale

Tra le attività che si ascrivono all'Amministrazione Regionale si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi;
- coordinare i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;
- promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non regionali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente;
- verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità;
- definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonché orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informatiche;
- comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati;
- esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.

Art. 9 - Obblighi e responsabilità della Società

Nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività ad essa affidata la *Società* si atterrà ai principi di efficienza, economicità e trasparenza, dettati dalle norme vigenti in materia e si obbliga a strutturarsi ad operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento delle attività ad essa affidate.

La *Società* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni dovute in forza del presente accordo.

La *Società* si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, nonché ad assicurare ogni garanzia discendente dalla vigente normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

La *Società* si obbliga a perseguire l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Art. 10 - Esecuzione del Contratto di Servizio

1. Per ogni singola linea di attività, come declinate nell'allegato 1, L'*Ufficio Informatica* individua, in relazione al proprio assetto organizzativo, il Dirigente del rispettivo servizio quale responsabile dell'esecuzione della singola attività, cui competerà il controllo della corretta esecuzione dei servizi erogati dalla *Società*.

2. Il Dirigente, di cui al punto 1, curerà i rapporti con la *Società* e i relativi referenti tecnici, provvedendo all'approvazione dei consuntivi, alla verifica della corretta esecuzione del servizio e alle eventuali variazioni al servizio medesimo.

3. L'*Ufficio Informatica* individua quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente dell'Area 1 Affari Generali, Attività Amministrativa e Legale, Contenzioso, Bilancio e Pianificazione al quale i Dirigenti responsabili delle attività devono comunicare con cadenza trimestrale la corretta esecuzione dei servizi di competenza.

Art. 11 - Referenti della Società per l'esecuzione delle attività

1. La *Società* individua quale responsabile per l'esecuzione del presente contratto il proprio Amministratore Unico pro tempore.

2. Il referente di ciascuna attività verrà indicato dalla *Società*. Detto referente garantirà un efficace rapporto tecnico-contrattuale con l'*Ufficio Informatica*, con particolare riferimento al rispetto della programmazione degli interventi, della loro esecuzione, verifica e contabilità. Ove non espressamente indicato, il referente è individuato nella figura del Direttore della Divisione Tecnica della *Società*.

Art. 12 - Obbligo di riservatezza

La *Società* si impegna a non divulgare le notizie ed i dati relativi al sistema informatico ed info-telematico regionale comunque venute a conoscenza del personale della *Società* o di chiunque collabori alla sua attività, in relazione all'esecuzione degli incarichi affidati in esecuzione del presente accordo, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati.

La disciplina specifica sul trattamento dei dati sarà definita, nell'ambito di ciascun contratto di servizio, con riferimento al Codice in materia di protezione dei dati di cui al Dlgs n.196 del 30/06/2003, di concerto tra la *Società* ed il soggetto dell'amministrazione regionale a cui è intestata la titolarità delle informazioni.

Art. 13 – Durata e decorrenza

Il presente contratto decorre dalla data di registrazione presso la competente Ragioneria Centrale della Regione Siciliana del decreto di approvazione del presente atto e scade il 31 dicembre 2019.

Art. 14 – Componimento bonario di cui all'art. 9 del Decreto Assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011

Le parti si obbligano, in caso di insorgenza di controversie in materia di applicazione, attuazione, interpretazione della presente Contratto e dei discendenti contratti/affidamenti, ad esperire tentativi di componimento bonario del disaccordo, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011.

Inoltre, alla luce della consolidata natura pubblica della *Società* (*in-house* e a totale partecipazione pubblica), avuto riguardo al Decreto Ingiuntivo n. 3600/2013, emesso dal Tribunale Civile di Palermo in favore di Sicilia e-Servizi S.p.A., si conviene di rimettere alla volontà del socio in sede assembleare la decisione in merito alla rinuncia al Decreto Ingiuntivo.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia conseguente l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto, dopo aver esperito il tentativo di componimento bonario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Letto firmato e sottoscritto


Il Dirigente dell'Ufficio Informatica

Dott.ssa Lucia Di Fatta



L'Amministratore Unico di Sicilia e Servizi S.p.A.

Avv. Antonio Ingroia



Allegati:

Allegato 1 - Documentazione tecnica

Allegato 2 - Determinazione dei corrispettivi

Allegato 3 – Modello di offerta tecnico-economica

Allegato 4 – Determinazione corrispettivo 01/01/2016-31/10/2016